



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

approvato con deliberazione C.C. n __ del 30.04.2020,

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Forme di gestione e organizzazione
- Art. 4 – Procedura riscossione coattiva
- Art. 5 – Accollo
- Art. 6 – Interessi di mora
- Art. 7 – Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali
- Art. 8 – Costi a carico del debitore
- Art. 9 – Somme di modesto ammontare
- Art. 10 – Rateizzazione
- Art. 11 – Requisiti di accesso alla rateazione
- Art. 12 – Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 13 – Inesigibilità
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada;
 - alle entrate relative alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale comunale affidate in concessione ad Acer;
 - alle entrate relative alla gestione dei servizi cimiteriali (es. prezzi loculi, canone luci votive, ecc.) nell'ambito dell'affidamento in project financing della concessione per la progettazione e costruzione degli interventi di ampliamento delle aree cimiteriali site nel comune di Casalgrande e gestione dei servizi annessi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "Regolamento": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali;
 - "entrate patrimoniali": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune;
 - "accertamento esecutivo patrimoniale": atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali recante le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3 – Forme di gestione e organizzazione

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo

anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.

2. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle altre entrate patrimoniali comunali sulla base di accertamenti esecutivi patrimoniali finalizzati alla riscossione mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di responsabile del procedimento di riscossione coattiva e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Es. Funzionario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Casalgrande;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93.

Art. 4 – Procedura riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico diverse dalle sanzioni amministrative è preceduta dalla notifica di un accertamento esecutivo patrimoniale volto a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta dalla notifica di un accertamento esecutivo patrimoniale che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono comprensivi degli interessi, al tasso legale vigente nell'anno di maturazione, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili. Essi possono anche essere cumulativi, ricomprendendo varie annualità di una medesima entrata.

5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 sono finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e possono essere emessi dal Comune o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Decorsi sessanta giorni dalla loro notifica essi acquistano efficacia di titolo esecutivo.

Art. 5 – Accollo

1. In caso di accollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 6 – Interessi di mora

1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente nell'anno di maturazione maggiorato di due punti percentuali decorsi trenta giorni dalla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

Art. 7 – Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 – Costi a carico del debitore

1. I costi di elaborazione e di notifica degli accertamenti esecutivi patrimoniali e delle ingiunzioni di pagamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli oneri di riscossione, in caso di rateazione, non vengono posti a carico del debitore alle seguenti condizioni:
 - l'istanza di rateazione sia presentata nel termine indicato dall'art. 4 commi 1 e 3 (entro 60 giorni dalla notifica della contestazione);
 - la rateazione si perfezioni con il pagamento della prima rata;
 - non intervenga decadenza dalla rateazione.

Art. 9 – Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione degli accertamenti esecutivi patrimoniali e delle ingiunzioni di pagamento per somme inferiori ad euro 24,00, intendendosi per tali le

somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:

- gli interessi,
- le spese di notifica,
- le eventuali maggiorazioni,
- le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 – Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, su richiesta dello stesso da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica degli accertamenti esecutivi patrimoniali o dell'ingiunzione di pagamento, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:
 - a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a otto rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 800,00: fino a dieci rate mensili;
 - d) da euro 800,01 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quindici rate mensili;
 - f) da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - g) da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino a ventidue rate mensili;
 - h) da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - i) da euro 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventotto rate mensili;
 - j) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - k) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. In quest'ultimo caso, qualora il piano dovesse riguardare sia entrate tributarie che entrate patrimoniali, si applicano le regole e i criteri stabiliti dal Regolamento generale delle entrate tributarie. Se l'istanza di rateazione dovesse riguardare entrate patrimoniali richieste con atti finalizzati alla riscossione emessi prima entro l'anno 2019 e con accertamenti esecutivi patrimoniali emessi dal primo gennaio 2020, si applicano le regole e i criteri stabiliti dal presente regolamento. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora/dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 25,00.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data della rateazione.
6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1° spese di notifica,
 - 2° oneri di riscossione,
 - 3° interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4° somme dovute a titolo di entrata patrimoniale.
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
12. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 – Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa, a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di entrate comunali:

A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;

B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:

i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.

Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 12 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.

3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata è divenuto titolo esecutivo e prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. L'invio del sollecito per il recupero di importi fino a 10.000 euro di cui al periodo precedente si applica anche in caso di emissione di ingiunzioni di pagamento.

Art. 13 – Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si applica agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e i regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali i cui atti finalizzati alla riscossione siano stati emessi prima del 1.1.2020 continua ad applicarsi il Regolamento per la Riscossione coattiva delle entrate comunali.